

DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA

**DIALOGO COMPETITIVO PER LA SELEZIONE DI UNA PROPOSTA PER L'AFFIDAMENTO,
TRAMITE PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO, PER LA PROGETTAZIONE,
REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI IDROGENO VERDE**

CIG: B801AEDC3C - CUP: C33D23000090004

SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 22/09/2025 – ORE 12:00

1. PREMESSE

1.1. Obiettivi dell'amministrazione

ARAP, Azienda Regionale Attività Produttive, per suo scopo sociale, fornisce servizi alle Attività produttive insediate nel territorio abruzzese: tra tali servizi, oltre quelli di natura “essenziale” quali la fornitura di acqua industriale, la depurazione delle acque di scarico industriale e la manutenzione infrastrutturale dei nuclei industriali, vi sono anche servizi in materi ambientale ed energetica.

In tale contesto ARAP ha partecipato all'Avviso della Regione Abruzzo (approvato con DGR n. 49/2023) ed avente per oggetto: *“PNRR M2C2 Investimento 3.1 inherente alla produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse”*.

Il progetto ammesso inizialmente a finanziamento prevedeva complessivamente circa 25 milioni di euro di investimento, di cui 10 derivanti da risorse PNRR e 15 dal ricorso a finanza esterna (intermediari finanziari o partenariati pubblico-privati), ma attualmente, come da specifica variante, il budget complessivo potrebbe essere ridotto a 16.8 milioni, con 10 sempre da PNRR e la restante parte da finanziare secondo quanto previsto dal presente avviso.

L'obiettivo dell'azienda con la messa in funzione degli elettrolizzatori individuati, che introducono una nuova tecnologia di macchine produttrici di idrogeno, e con quelli che saranno proposti dal soggetto individuato con la presente procedura è quello di:

- una drastica riduzione del fabbisogno elettrico in proporzione alla quantità di idrogeno prodotta;
- l'aumento della produzione annua di idrogeno con minori consumi e minori emissioni indirette, da 410 tH₂/anno a 460 tH₂/anno;
- una riduzione della dipendenza dalla rete elettrica, ovvero della quantità di energia certificata verde acquistata dalla rete nazionale.
- Un aumento della potenzialità del campo fotovoltaico non a servizio dell'impianto e la costituzione di una comunità energetica rinnovabile (CER)
- Una maggiore affidabilità operativa e miglior integrazione con i flussi di energia rinnovabile disponibili.
- Una valutazione comparata delle diverse tecnologie esistenti per la produzione di idrogeno.

Il progetto ha inoltre l'obiettivo di fornire alle aziende installate negli agglomerati gestiti da ARAP energia a costi contenuti migliorando così l'appetibilità delle proprie aree industriali.

Obiettivo del dialogo competitivo è l'affidamento di un contratto di partenariato pubblico-privato per la progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di produzione di idrogeno verde, con copertura dei fabbisogni finanziari dell'iniziativa non coperti dal finanziamento PNRR concesso, con trasferimento dei rischi in capo all'operatore. Gli elementi da negoziare con i candidati per la conclusione del partenariato possono riguardare, in via non esclusiva, i seguenti molteplici aspetti:

- Fornitura dei moduli di produzione idrogeno con potenza nominale di almeno 1 MW;
- realizzazione dell'impianto di produzione idrogeno installando i moduli forniti dal soggetto individuato con la presente procedura e quelli resi disponibili dall'Azienda e già acquisiti con altra procedura ad evidenza pubblica;

- quantificazione dei costi e ricavi da inserire nel Piano Economico e Finanziario afferente alla realizzazione degli interventi, con riferimento alla durata stimata del rapporto contrattuale;
- massimizzazione del corrispettivo del privato, costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l'impianto e tutte le pertinenze, per assicurare la copertura dei costi operativi e di investimento e remunerare e rimborsare il capitale di debito e quello di rischio;
- durata del contratto di partenariato pubblico-privato;
- verifica della sussistenza dell'equilibrio economico e finanziario dell'intera operazione e dell'applicazione dell'art. 177, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023;
- proposte per migliorare la potenzialità dell'impianto anche mediante l'affiancamento di ulteriori attività compatibili con quella principale;
- adozione di una politica tariffaria contenuta e commercialmente attrattiva per l'utenza;

Il rischio operativo della proposta è trasferito al concessionario, non essendo garantito in condizioni operative normali il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dell'impianto oggetto della concessione, ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. n. 36/2023.

Alla luce degli obiettivi sopra indicati **ARAP**, intende selezionare la proposta migliore tra quelle presentate dagli operatori economici partecipanti, che, completata con la documentazione di legge, sarà posto a base di gara nella FASE TRE della presente procedura per individuare la migliore offerta, in applicazione del criterio del miglior rapporto qualità prezzo.

L'avvio della fase di gara (TERZA FASE), con la richiesta di offerta, è subordinato all'esito positivo della valutazione preliminare di convenienza e fattibilità della proposta ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nella PRIMA FASE della presente procedura l'obiettivo è acquisire l'interesse degli operatori economici, in possesso dei necessari requisiti di legge, a partecipare al partenariato pubblico-privato e dialogare, con gli stessi, per acquisire specifiche informazioni in merito al contesto tecnico di esecuzione del contratto, alle reali capacità di investimento, alla capacità delle opere di generare reddito ed in che misura, all'assunzione del rischio operativo, alle migliori soluzioni tecniche, organizzative e finanziarie idonee a perseguire gli scopi prefissati.

La procedura di dialogo competitivo si concluderà anche nel caso in cui non sia stata individuata alcuna soluzione ritenuta soddisfacente in base alle finalità dell'Amministrazione e, in tal caso, nessun obbligo residua nei confronti degli operatori che hanno presentato istanza di partecipazione e prodotto proposte.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, da esercitarsi in qualsiasi momento del procedimento, di revocare o non perfezionare la presente procedura e di non addivenire ad aggiudicazione della stessa senza che gli operatori economici partecipanti possano avanzare pretese a qualsiasi titolo per il fatto della partecipazione alla stessa.

L'espletamento della presente procedura non comporta alcun vincolo o impegno a carico dell'amministrazione precedente, ivi compresi quelli derivanti da responsabilità precontrattuale ai sensi dell'art. 1337 del Codice civile.

Tutte le spese sostenute da ciascun operatore economico partecipante alla procedura rimangono, quindi, ad esclusivo carico degli operatori, indipendentemente dall'esito della procedura. A conclusione della procedura gli operatori economici saranno invitati a presentare l'offerta con

conseguente facoltà di modificare la propria composizione nel rispetto dell'art. 68, comma 19, del D.Lgs. n. 36/2023.

***** - - - - - *****

Luogo di svolgimento delle prestazioni: Comune di Vasto (CH)

Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Romeo Ciammaichella

e-mail: romeo.ciammaichella@arapabruzzo.it – pec: arapabruzzo@pec.it

1.2. Descrizione dell'intervento:

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di produzione di idrogeno e ossigeno mediante elettrolizzatori e sistemi connessi quali:

- un sistema di trattamento dell'acqua;
- uno o più impianto di compressione del gas idrogeno;
- un sistema di trasporto e immagazzinamento di idrogeno e ossigeno
- un sistema di erogazione di idrogeno e ossigeno;
- un sistema di trattamento dei reflui;
- fabbricati di servizio per la gestione dell'impianto;
- allaccio alle utenze necessarie al funzionamento dell'impianto.

Il gas idrogeno sarà ceduto tramite punti di consegna ad autocisterne e punti di distribuzione agli utenti nonché, previa verifica della fattibilità, immissione in rete gas presente in prossimità del sito.

Le principali strutture includono:

- Fabbricato cabina elettrica e trasformatori;
- Fabbricati per compressori idrogeno;
- Strade e piazzali per la movimentazione e la logistica.

L'impianto dovrà presentare due diversi tipi di tecnologie e precisamente:

- una linea produttiva con tecnologia PEM o similare con potenza nominale di 1 MW (la cui scheda tecnica è allegata ai documenti della Variante) alimentato esclusivamente da fonti rinnovabili, in grado di produrre circa 18 kg/h di idrogeno, alla pressione di 30 bar (da fornire a cura del soggetto individuato con la presente procedura).

- due linee di produzione indipendenti (**già acquisite dalla SA attraverso gara ad evidenza pubblica e a valere sulle risorse PNRR di cui all'avviso sopra descritto**), per un importo di € 3.980.000 ricomprese all'interno della tabella di pagina 11 alla voce “Realizzazione dell'impianto” ciascuna in grado di produrre idrogeno alla capacità complessiva di almeno 64 kg/h ($\pm 10\%$), con una disponibilità annua superiore a 6640 ore di funzionamento.

Precisiamo che, allo stato attuale sono state già effettuate le seguenti attività, computate all'interno della tabella di pagina 11, propedeutiche alla messa in sicurezza e in disponibilità del sito:

- interventi di manutenzione e di parziale bonifica;
- indagini ambientali;
- riqualificazione, sfalcio, predisposizione fornitura elettrica del sito;
- installazione di sistema di illuminazione, ripristino utenze elettriche e videosorveglianza;
- indagini di verifica per la presenza di amianto;

Per tale intervento, nell'ambito dei fondi PNRR, è stato concesso un finanziamento di € 10.000.000,00 che costituisce il cofinanziamento del programma a cura di ARAP.

Tale finanziamento prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi di spesa: rendicontazione del finanziamento entro il 30/06/2026 salvo eventuali proroghe.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La procedura di gara è condotta ai sensi dell'articolo 25, comma 3, attraverso Sistema di intermediazione telematica di ARIA S.p.A. denominato "Sintel", piattaforma certificata iscritta nell'Elenco di cui all'articolo 26, comma 3, del D.lgs. n. 36 del 2023 al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo Internet corrispondente all'URL www.ariaspa.it.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

L'ARAP non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato *"Modalità tecniche utilizzo della Piattaforma Sintel"* reperibile al seguente indirizzo:

<https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali>

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, ARAP può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

ARAP si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accettare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento denominato *"Modalità tecniche utilizzo della Piattaforma Sintel"*.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle istanze, al fine di assicurare la massima partecipazione, ARAP può disporre la sospensione del termine di presentazione delle istanze per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è accessibile sempre. Le Società concorrenti dovranno inserire nella Piattaforma, **entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 26/09/2025** la documentazione richiesta, che costituirà la domanda di partecipazione al dialogo competitivo, debitamente firmata digitalmente da tutti i soggetti del concorrente.

2.1. Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento denominato *"Modalità tecniche utilizzo della Piattaforma Sintel"*, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.2. Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center di ARIA S.p.A. al numero verde 800.116.738.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1. Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

- Disciplinare di gara con allegati:

- Modelli istanza di partecipazione (Allegati 1), dichiarazione ausiliaria (allegato 2) e dichiarazione gruppo di progettazione (Allegato 3);
- Documento di gara unico europeo (eDGUE);
- Scheda di progetto;
- Planimetrie dell'area ex COTIR resa disponibile per la realizzazione dell'impianto;

- Schede tecniche dei moduli forniti da ARAP;
- Schema blocchi impianto;
- Documenti sulla disponibilità all'acquisto della produzione presentati in sede di richiesta del finanziamento: lettere di intenti;
- PEF dell'intervento (da intendersi come base eventualmente emendabile della presente procedura).

La documentazione di gara è pubblicata sulla Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP in conformità degli articoli 27, 84 e 85 del D.Lgs. 36 del 2023 (Codice), secondo le modalità definite dalla delibera ANAC 263/2023 ed è consultabile al seguente indirizzo: <https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/> nonché sui seguenti siti internet:

ARAP: <https://arapabruzzo.it/avcp/cup-c33d23000090004-pnrr-missione-2-rivoluzione-verde-e-transizione-ecologica-componente-2-energia-rinnovabile-idrogeno-rete-e-mobilita-sostenibile-investimento-3-1-produzione-in-aree/>

Sintel di ARIA S.p.A.: www.sintel.regione.lombardia.it

Tutti gli atti, dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, individuati nell'All. 1 della Delibera ANAC n. 263 del 20/06/2023, verranno pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" di ARAP.

3.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso il Canale "Comunicazioni procedura" di Sintel, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma, nella sezione "Documentazione di Gara" della procedura di cui trattasi e sul sito istituzionale di ARAP.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti tramite la piattaforma di negoziazione certificata.

Le comunicazioni tra ARAP e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione "Comunicazioni procedura". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare;

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative:

- a) all'attivazione del soccorso istruttorio;
- b) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala;
- c) alla richiesta di offerta migliorativa;

avvengono presso la Piattaforma

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. SUDDIVISIONE IN LOTTI

La procedura non è suddivisa in lotti in ragione della necessità di una gestione unitaria dell'impianto.

5. FINALITÀ E OGGETTO DEL RAPPORTO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

La presente procedura verrà espletata tramite dialogo competitivo, ai sensi dell'art. 74 del Codice, per individuare un unico operatore economico con il quale stipulare il contratto di partenariato pubblico privato.

Il contratto di partenariato avrà ad oggetto:

- Il progetto di FTE e la progettazione esecutiva dell'impianto di produzione idrogeno delle opere connesse, in coerenza con la scheda progetto il progetto allegata e con gli obiettivi in essa previsti;
- l'acquisizione di tutte le autorizzazioni di legge per la realizzazione, l'esercizio e la gestione dell'impianto;
- la fornitura dei moduli di produzione proposti dal partecipante;
- la realizzazione dell'impianto di produzione idrogeno, con installazione dei moduli di produzione forniti da ARAP e di quelli forniti nell'ambito della presente procedura, con tutte le opere di pertinenza;
- la realizzazione degli edifici di servizio necessari alla gestione dell'impianto con tutte le opere di pertinenza;
- il finanziamento, per la parte eccedente il finanziamento PNNR, dell'operazione con capitali privati;
- la gestione operativa dell'impianto nei modi e termini di legge;

- la manutenzione conservativa ordinaria e straordinaria dell'impianto che garantisca la funzionalità dello stesso durante l'arco temporale di gestione;
- la corresponsione ad ARAP di una percentuale sul prezzo di vendita di idrogeno e ossigeno per remunerazione della quota degli investimenti effettuati da ARAP sia con i fondi PNNR che con la messa a disposizione dell'area su cui è realizzato l'impianto;

Il rischio operativo come definito all'articolo 174 D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm. ii in combinato disposto con l'art. 177 D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm. ii, è esclusivamente trasferito in capo al Concessionario. Tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative alle attività dell'impianto dovranno essere acquisite direttamente dal Concessionario e saranno valide limitatamente al periodo di durata del rapporto contrattuale.

Il Concessionario dovrà sostenere tutte le spese riferite alle utenze (ad esempio: gas, acqua e luce elettrica), con intestazione di tutti i contatori e contratti di fornitura da realizzare, che sono relativi alle opere oggetto della concessione.

Il Concessionario dovrà altresì provvedere al pagamento delle tasse correlate alla gestione dell'impianto tenendo conto che l'impianto insiste in zona ZES.

Trattandosi di una operazione economica complessa di partenariato pubblico privato è fondamentale garantire, tenendo conto del finanziamento pubblico disponibile, l'equilibrio economico finanziario per tutta la durata della gestione degli impianti, risultante da un piano economico e finanziario, sviluppato su base annua, che consenta all'Ente concedente un idoneo monitoraggio.

6. DURATA DEL CONTRATTO - SOCIETA' DI SCOPO - VALORE DELLA PROCEDURA E CORRISPETTIVO DELLE PRESTAZIONI

La durata del contratto di Partenariato pubblico privato sarà oggetto di negoziazione in relazione alle soluzioni offerte dai candidati nella SECONDA FASE del presente dialogo, e dovrà essere proporzionata al tempo necessario a garantire il rientro degli investimenti apportati per la realizzazione degli interventi nel loro complesso, nonché per assicurare le condizioni di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario del contratto.

In questa PRIMA FASE è stato ipotizzato un periodo minimo **di 10 (dieci) anni** in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori e della gestione, insieme con un ritorno sul capitale investito.

Alla luce degli obiettivi sopra espressi in sede di dialogo si procederà a valutare con gli operatori economici il rispetto dei requisiti e la sostenibilità della proposta di partenariato presentata.

6.1 Società di scopo.

Gli operatori economici aggiudicatari di contratti di partenariato pubblico-privato possono sempre avvalersi, anche al di fuori della finanza di progetto, della facoltà di costituire una società di scopo ai sensi degli articoli 194 e 195 del D.Lgs. n. 36/2023.

6.2 Valore stimato della concessione

Trattandosi di una procedura in cui si richiede ai candidati anche di proporre possibili soluzioni diverse per soddisfare le esigenze dell'Amministrazione, in questa PRIMA FASE il valore della concessione è stato stimato sulla base degli importi previsti dalla scheda progetto posta a base di gara.

Nella seguente tabella sono riportati i costi totali delle opere, comprensivi dell'IVA e delle attività di controllo che, anche se in capo ad Arap (supporti, Direzione Lavori, Collaudi, prove) che saranno meglio definiti nei quadri economici di progetto elaborati dai proponenti.

OPERA	Lavori e prestazioni di quadro economico (netto IVA)	IVA	Investimento totale
Realizzazione Impianto	13.000.000,00	1.300.000,00	14.300.000,00
Spese Tecniche	2.454.400,00	539.968,00	2.994.368,00
Somme a disposizione	1.345.600,00	85.800,00	1.431.400,00
Totale Investimento	16.800.000,00	1.925.768,00	18.725.758,00

Sulla base delle risorse pubbliche disponibili con il finanziamento PNNR il capitale privato che dovrà essere assicurato dal candidato concessionario è valutato pari ad € 6.800.000, come risulta dalla seguente tabella:

OPERA	Costo opere	Contributo massimo PNNR	PNNR % Massima	Capitale privato MINIMO	Capitale privato % Minima
Realizzazione Impianto	13.000.000,00	7.540.000	58%	5.460.000	42 %
Spese tecniche	2.454.400,00	1.349.920	55%	1.104.480	45%
Somme a disposizione	1.345.600,00	1.195.080	88,8%	150.520	11,2%
Totale	16.800.000,00	10.000.000	59,52%	6.800.000	40,48%

Assumendo come percentuale di massimo contributo pubblico il 51,4% risulta che, al netto della quota IVA determinata con le suddette percentuali, il massimo contributo pubblico fatturabile è pari ad **€ 10.000.000**.

Relativamente ai flussi di cassa derivanti dalla gestione pluriennale delle opere sono stati considerati:

- Commercializzazione dell'idrogeno prodotto;
- Commercializzazione dell'ossigeno prodotto: 300.000/anno;

Nella seguente tabella sono riepilogate le stime del fatturato generabile dal concessionario con a realizzazione delle opere e con la loro gestione per l'intera durata della concessione.

	Ricavi da gestione
Commercializzazione idrogeno	27.750.000/ 10 anni
Commercializzazione ossigeno	2.700.000/ 10 anni
TOTALE	30.450.000

Sulla base delle assunzioni sopra descritte il valore stimato per la durata della concessione, avendo previsto una durata di 10 anni, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. n. 36/2023, è stato stimato in **€ 30.450.000,00 (euro trentamilioniquattrocentocinquantamila/00)**, al netto dell'IVA.

Il contributo pubblico, nei limiti delle risorse PNNR ottenute, dovrà risultare dal PEF della proposta aggiudicataria, e sarà erogato “a rimborso” degli stati di avanzamento dei lavori quietanzati in misura pari alla percentuale dell’operazione a carico del contributo pubblico, secondo le disponibilità e le scadenze dei cronoprogrammi finanziari del finanziamento, restando la differenza di spesa a carico delle risorse private.

Non sono stati considerati, in questa fase, gli oneri finanziari delle eventuali anticipazioni del contributo pubblico, che sono quinti a carico del capitale privato.

L’ammontare esatto dell’importo che sarà posto a base di gara nella TERZA FASE sarà determinato a conclusione della fase di dialogo, in ragione degli investimenti proposti dai partecipanti e delle valutazioni relative ai profili economici finanziari dell’intera operazione.

Nella successiva SECONDA FASE, in considerazione della natura del rapporto contrattuale, l’operatore economico dovrà presentare soluzioni che evidenzino la presenza dell’equilibrio economico-finanziario, intendendosi per tale la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria considerando il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l’impianto.

6.3. Categorie di lavorazioni – Categorie e ID di progettazione

Per la stima delle categorie dei lavori e delle relative prestazioni professionali sono stati considerati gli importi, netto IVA, del quadro economico di spesa allegato al progetto dell’intervento.

Le categorie dei lavori sono di seguito elencate, con la precisazione che le stesse sono meramente indicative ed eventualmente saranno integrate/modificate in conseguenza della conclusione della procedura di dialogo e verranno precise solo nella lettera di invito a presentare offerta:

Lavori: L’importo stimato in questa fase per la realizzazione delle opere è pari ad **€ 13.000.000,00**, così suddivisi:

1. Impianto produzione idrogeno: € 6.500.000,00, categoria prevalente OS3, classifica VI
2. Opere civili: € 2.750.000,00, categoria scorporabile OG3, classifica IV
3. Impianto FTV+BES € 1.900.000,00, categoria OG9, Classifica IV
4. Impianti elettrici € 1.400.000,00, Categoria OS30, Classifica III-bis
5. Edifici: € 800.000,00, categoria prevalente OG1, classifica III

6. Acquisto software e hardware € 150.000,00

Servizi di progettazione:

L'importo stimato in questa fase per le prestazioni di progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ammontano ad € **2.454.400,00** così suddivisi:

1. Impianto produzione idrogeno: € 7.550.000,00 – ID progettazione categoria prevalente IB10 per € 1.560.000,00
2. Impianto FTV+BES: € 1.900.000,00 – ID progettazione categoria IB11 per € 62.400,00
3. Opere civili: € 3.550.000,00 – ID progettazione categoria E02 per € 406.000,00.

Le categorie e classifiche delle lavorazioni e le categorie e gli ID di progettazione sono suscettibili di adeguamento in base alla soluzione prescelta dall'Amministrazione all'esito del dialogo e potranno pertanto essere integrati e/o modificati in conseguenza dell'ultimazione della procedura di dialogo, secondo quanto sarà precisato nella lettera di invito alla gara (terza fase).

6.4. Gestione delle opere.

Le attività di gestione, funzionale ed economica, delle opere oggetto di concessione, in questa fase della procedura, sono stati individuati in:

- a) conduzione tecnico – economica dell'impianto;
- b) servizi di gestione dell'edificio, compreso spazi ed impianti comuni;
- c) servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria/programmata delle opere, secondo quanto sarà specificato nel Piano di Manutenzione delle opere e delle loro parti;
- d) mantenimento delle adeguate condizioni di decoro delle opere, compresa la pulizia e il riassetto delle stazioni, degli spazi connettivi e dei bagni/servizi igienici;
- e) controllo e sicurezza dell'impianto e dell'edificio, anche con sistemi di videosorveglianza;
- f) attività di commercializzazione dei gas prodotti;
- g) mantenimento dell'impianto in piena sicurezza secondo quanto verrà indicato nel Capitolato di Gestione e nel rispetto delle norme vigenti in materia;

6.5. C.C.N.L. di riferimento.

A norma degli artt. 11, comma 2, e 41, comma 13, del Codice, al personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione, verrà applicato:

- per i lavori: il Contratto Collettivo CCNL 2011 Metalmeccanici.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 11 del Codice, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente C.C.N.L. da essi applicato per le diverse prestazioni oggetto di concessione, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato.

Ad ogni modo, prima dell'aggiudicazione, verrà acquisita la dichiarazione con la quale l'operatore economico s'impegna ad applicare il C.C.N.L. territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione per tutta la sua durata ovvero la dichiarazione di equivalenza delle

tutele, dichiarazione quest'ultima da verificare anche con le modalità di cui all'articolo 110 del citato Codice.

Nella successiva fase di gara l'operatore economico, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, dovrà dichiarare, a pena di esclusione, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro connessi con l'attività da espletare per l'esecuzione della concessione in oggetto.

La Concedente si riserva, prima dell'aggiudicazione di valutare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice appaia anormalmente bassa.

6.6. Modifiche in corso di esecuzione.

Nella successiva fase di gara saranno indicate le modifiche ammissibili in corso di esecuzione.

7. REVISIONE PREZZI

In conformità con le previsioni dell'art. 60 del Codice, la revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni in aumento o riduzione accertate risultino superiori al 3% per cento rispetto al prezzo originario e operano nella misura dell'90 per cento della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT di cui all'art. 60 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 36 del 2023.

8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. I) dell'allegato I.1 del Codice, si intende «operatore economico», qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica. Secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in forma singola o associata, gli operatori economici di cui dell'art. 1, comma 1, lett. I) dell'allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli.

Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del Codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4ter, del Decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi dell'art. 68 comma 14 del Codice la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, **determina l'esclusione** dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

I consorzi di cui agli artt. 65 comma 2 lettera d) e 66 comma 1 lettera g) del Codice indicano per quali consorziati il consorzio concorre, determinando la esclusione del consorziato designato se sono integrati i presupposti dell'art. 95 comma 1 lettera d) del Codice, salvo che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara né sia idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali fatta salva la facoltà di cui all'art. 97 del Codice.

Ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti.

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In sede di offerta devono essere specificate le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dei lavori e dei servizi oggetto della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il

consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

9. REQUISITI GENERALI

La partecipazione alla procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale, di idoneità professionale e di idoneità economica e tecnica, di seguito specificati.

In questa PRIMA FASE esplorativa possono presentare la candidatura alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023 in possesso dei richiesti requisiti che dichiarano:

- L'insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dagli art. 94 e 95 e ss. del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- di non versare nei confronti delle Amministrazioni precedenti in alcune delle ipotesi di conflitto di interesse previste dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- di non essere incorsi in gravi inadempienze o che risultano morosi in precedenti rapporti con le pubbliche amministrazioni;

Si precisa che nelle successive fasi della procedura, con il definirsi delle caratteristiche dell'intervento da realizzare, potranno essere adeguati i requisiti speciali di partecipazione, con riferimento sia ai lavori, sia alla progettazione, sia alla gestione delle opere.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviene mediante l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il FASCICOLO VIRTUALE 2.0.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al Sistema accedendo al portale dell'Autorità FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO - FVOE – WWW.ANTICORRUZIONE.IT – secondo le istruzioni contenute.

Il possesso di tutti i requisiti di carattere generale non è frazionabile per raggruppamenti e figure assimilate; deve essere comprovato anche in capo ai consorziati indicati come esecutori.

In caso di raggruppamenti trova applicazione l'art. 97 del Codice.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del Codice deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del D.lgs. n. 159/2011.

Sono comunque esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Ai sensi dell'art. 68, comma 19, del D.Lgs. n. 36/2023 il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo potrà concorrere alla successiva fase della gara (fase III), qualora invitato, per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Inoltre, ai sensi dell'art. 68, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, nella fase della gara (fase III) sarà consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 36/2023, anche se non ancora costituiti.

In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. n.36/2023, in sede di offerta dovranno essere specificate le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

10. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante il servizio FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022. Link al sito istituzionale

www.anticorruzione.it

La verifica del possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale avviene mediante l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il FASCICOLO VIRTUALE. Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Self cleaning.

Nella fase di gara (TERZA FASE) l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Concedente.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'art. 96, comma 6, del Codice, dandone comunicazione alla Concedente.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Concedente ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione

10.1. Requisiti di idoneità professionale

Fermo restando il rispetto degli artt. 94 e 95 del Codice, al fine della presente procedura costituiscono requisiti di idoneità professionale:

- per le imprese l'iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede o ad analogo registro di altro Stato membro della U.E. per attività compatibili **con quella prevalente** della procedura, **individuata nella realizzazione e gestione di impianti di produzione idrogeno**. Per l'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 al D.Lgs. n. 36/2023. Per la partecipazione alla gara è sufficiente l'autodichiarazione dei requisiti mediante compilazione del modello eDGUE.

10.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 100 del D.LGS. N. 36/2023

Al fine di garantire che i partecipanti alla procedura possiedano un'organizzazione che permetta il perseguitamento degli obiettivi posti dall'Ente e di consentire la selezione di un operatore affidabile in considerazione della durata del rapporto di partenariato pubblico privato sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di seguito elencati:

10.2.1. Capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

10.2.1.1. Requisiti del Concessionario.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 33 Allegato II.12 al Codice, i concorrenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del Bando di Gara non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento, e dunque pari a **€ 1.680.000,00**;

b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento e, dunque, **ad € 840.000,00**;

- c)** svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello principale di realizzazione o gestione di un impianto di produzione idrogeno o similare (che saranno meglio specificati nella lettera di invito/disciplinare di gara) per un importo medio annuo non inferiore al 5% (cinque per cento) dell'investimento previsto per l'intervento e, dunque, ad € 840.000,00;
- d)** svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine (servizio di punta) a quello principale (gestione o realizzazione di impianti di produzione idrogeno o similari) per un importo medio pari ad almeno il 2% (due per cento) dell'investimento previsto dall'intervento e, dunque, ad € 336.000,00.

In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d), il concessionario deve possedere i requisiti di capacità economica-finanziaria previsti dalle lettere a) e b) del precedente paragrafo in misura pari a 1,5 volte i valori indicati.

Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti complessivamente fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento deve possedere una percentuale non inferiore al 10 per cento dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b).

Ai sensi dell'art. 193 del Codice e dell'art. 33, comma 5, dell'Allegato II.12, qualora sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal Promotore ai fini dell'approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche, devono comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara, necessari per l'esecuzione del progetto.

La comprova dei requisiti è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.
- copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

10.2.1.2. Requisiti speciali di qualificazione per i lavori.

I concorrenti che intendono eseguire l'attività di progettazione e di realizzazione dei lavori con la propria organizzazione di impresa devono essere qualificati secondo quanto previsto dall'articolo 100, comma 4, del Codice e dall'art. 18 comma 11 del medesimo allegato II.12. Pertanto, dovranno essere in possesso di:

1) attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto di affidamento; se la classifica corrispondente all'importo dei lavori che il concorrente intende assumere è pari o superiore alla classifica III, l'attestazione SOA deve riportare l'indicazione, in corso di validità, del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, di cui all'art. 4 dell'allegato II.12 al d.lgs. n. 36 del 2023;

2) essere in possesso dei requisiti per l'attività di progettazione indicati al successivo punto attraverso il proprio staff oppure avvalersi di progettisti qualificati di cui all'art. 66 del Codice **da indicare nella domanda di partecipazione, o partecipare in raggruppamento** (costituito o costituendo) con soggetti qualificati per la progettazione.

Si rammenta che i concorrenti che intendono eseguire la progettazione e la realizzazione delle opere attraverso il proprio staff **devono essere in possesso di attestazione SOA per la prestazione di attività di progettazione e costruzione per le categorie e le classifiche richieste**, unitamente al possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di progettazione. I concorrenti che intendono eseguire direttamente la progettazione e la realizzazione delle opere, **in possesso di attestazione SOA per la prestazione di sola costruzione** e i concorrenti che, pur essendo in possesso di attestazione SOA per prestazione di progettazione ed esecuzione, **non raggiungono** attraverso il proprio staff tecnico i requisiti professionali richiesti per le attività di progettazione, dimostrano il possesso dei requisiti minimi per lo svolgimento dell'attività di progettazione attraverso uno o più dei soggetti di cui all'articolo 66, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, da qualificare mandante/i nell'ambito di raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo). In alternativa il/i soggetto/i di cui all'art. 66 comma 1 del Codice potrà/anno essere indicati in sede di offerta, senza costituzione di raggruppamento.

In questa PRIMA FASE, ai sensi degli art. 100, comma 4, del Codice, degli articoli 2, 4 e 30 dell'allegato II.12 al medesimo Codice, nonché dell'art. 12, comma 2 del D.L. 47/2014 (convertito in L. n. 80/2014), e del D.M. 248/2016 (tuttora vigenti ai sensi dell'art. 226, comma 5 del Codice), il concorrente, a pena di **esclusione, salvo quanto previsto dal successivo punto 10.2.1.4, deve essere in possesso di:**

A. Attestazione di qualificazione SOA, regolarmente autorizzata ed in corso di validità, per la categoria prevalente e per l'intero importo dei lavori ovvero per la categoria prevalente e per le categorie scorporabili per i singoli importi, secondo le disposizioni dell'allegato II.12 al Codice, che abilita le imprese ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto:

- Categoria PREVALENTE: OS3 (Impianti idrici e gas – impianti meccanici): € 6.500.000,00 cl. VI

- Categoria scorporabile: OG3 – (opere civili): € 2.750.000,00, cl. IV
- Categoria scorporabile: OG9 – (impianto FTV+BES): € 1.900.000,00 cl. IV
- Categoria scorporabile: OS30 – (impianti elettrici): € 1.400.000,00, cl. III-bis
- Categoria scorporabile: OG1 – (edifici): € 800.000,00, cl. III

Il requisito di qualificazione SOA sopra indicato deve essere posseduto dai concorrenti, a pena di esclusione, secondo il disposto dell'art. 30 dell'Allegato II.12 al d.lgs. n. 36 del 2023 che stabilisce le condizioni di partecipazione delle imprese singole e di quelle associate.

Nelle successive fasi di dialogo le categorie saranno meglio specificate e scorporate. I concorrenti, pertanto, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere come sopra indicati. **Il possesso del predetto requisito è autocertificato da ciascun concorrente utilizzando il DGUE messo a disposizione con la procedura.**

I concorrenti **possono beneficiare** dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 2, comma 2, dell'allegato II.12 del Codice.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, il beneficio dell'incremento della classifica di qualificazione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che la stessa risulti qualificata per una classifica pari almeno ad un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Con riferimento all'intervento oggetto del presente disciplinare le lavorazioni a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53, della Legge 190/2012 per le quali è richiesta l'iscrizione nelle white list sono le seguenti:

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- guardiania dei cantieri;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Subappalto necessario (“qualificatorio” in sede di gara):

Il concorrente singolo o raggruppato che, con riferimento ai requisiti richiesti per le categorie scorporabili intenda qualificarsi tramite subappalto, è obbligato a indicare in sede di partecipazione alla gara nel DGUE, **pena l'esclusione** dalla gara non sanabile con soccorso istruttorio, la volontà di subappaltare le lavorazioni ricondotte alle categorie per le quali non possieda i requisiti richiesti.

Subappalto facoltativo:

Il concorrente singolo o raggruppato indica se intende subappaltare parte del contratto a terzi, elenca le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e la relativa quota espressa in

percentuale sull'importo contrattuale nel DGUE, pena la mancata autorizzazione al subappalto in sede di esecuzione.

Precisazione con riferimento alla validità dell'attestazione SOA

Nell'ipotesi in cui, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sia scaduto il quinquennio di validità della attestazione SOA, ovvero il triennio per la verifica intermedia, l'impresa potrà partecipare alla gara purché sia stata attivata nei termini di legge (cfr. rispettivamente artt. 16, comma 5 e 17, comma 1 dell'allegato II.12 al Codice) la procedura per il rinnovo o la verifica triennale della SOA.

La relativa documentazione dovrà essere inserita nella Piattaforma, sotto la voce "Documentazione amministrativa aggiuntiva" (verificare la fattibilità).

In tali fattispecie l'eventuale aggiudicazione è subordinata all'esito positivo del rinnovo/verifica.

B. Certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'allegato II.12 del Codice, l'operatore economico che andrà ad assumere i lavori deve essere in possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA; nell'ipotesi in cui l'attestato SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, perché non ancora aggiornato, il concorrente dovrà indicare nel DGUE gli estremi della certificazione in corso di validità posseduta.

Si precisa che l'attestazione SOA sarà acquisita direttamente dalla Concedente tramite consultazione della banca dati ANAC relativa all'"Elenco delle Imprese qualificate". In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito della certificazione deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati, ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II° o inferiore.

Indicazioni per gli operatori esteri.

Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.12 al Codice, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati membri la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del Codice.

Indicazioni sui requisiti di partecipazione per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete.

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lettere e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di idoneità professionale e il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 10.2.1.2.

I requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 10.1 devono essere posseduti da ciascun soggetto componente il raggruppamento, consorzio, e da ciascuna impresa aderente

al contratto di rete e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 13 del Codice.

Il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 10.2.1.2, fermo il principio secondo cui la suddivisione delle quote di esecuzione tra le imprese facenti parte del raggruppamento deve essere effettuata entro il limite dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuna, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Il raggruppamento deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola, ferma restando, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 11 del Codice, la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Ai sensi dell'art. 68, comma 11 del Codice e dell'articolo 30 comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice stesso, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Indicazioni per le Imprese cooptate

Ai sensi dell'art. 68, comma 12 del Codice e dell'art. 30, comma 4 dell'Allegato II.12 al Codice, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al paragrafo 10.2.1.2 possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel Bando di Gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% (venti per cento) dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Indicazioni sui requisiti di partecipazione per consorzi di società cooperative (art 65, comma 2, lettera b) del Codice) per consorzi tra imprese artigiane (art. 65, comma 2, lettera c) del Codice) e i consorzi stabili (art 65, comma 2, lettera, d) del Codice). I soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di idoneità professionale e il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA.

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna impresa consorziata indicata come esecutrice delle prestazioni oggetto del contratto. Il requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA deve essere soddisfatto dal consorzio medesimo.

Ai fini della validità, si precisa che l'attestazione SOA del consorzio stabile deve avere una data di "scadenza intermedia" in corso di validità. Pertanto, i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro la data di scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta, l'adeguamento del proprio attestato. Il concorrente dovrà, in tal caso, allegare alla documentazione di gara, l'adeguata prova documentale della richiesta.

10.2.1.3. Requisiti per i servizi attinenti all'architettura ed ingegneria.

A. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE (progettazione):

1) Requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del D.lgs. 36/2023;

2) Requisiti di cui al DM 263/2016, in relazione alla tipologia del soggetto.

3) Per tutte le tipologie di società e per i consorzi: iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività pertinenti anche se non coincidenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui ai precedenti punti 1) e 2) ed il requisito di cui al precedente punto 3) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato o individuato, in base alla propria tipologia.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

B. COMPOSIZIONE E REQUISITI SOGGETTIVI DEL GRUPPO DI LAVORO (progettazione):

Il soggetto che svolgerà i servizi di architettura e ingegneria deve essere in possesso dei requisiti richiesti dagli artt. da 34 a 39 compreso dell'Allegato II.12 del Codice in relazione alla specifica tipologia di operatore economico assunta dal suddetto soggetto tra quelle elencate all'art. 66, comma 1, del Codice, nonché garantire uno staff tecnico di progettazione composto dalle seguenti figure professionali:

	TECNICO RESPONSABILE Prestazione Specialistica	REQUISITI DEL TECNICO RESPONSABILE
a	Coordinatore del gruppo di lavoro	Professionista in possesso di laurea in Ingegneria abilitato nella sezione industriale all'esercizio della professione ed iscritto nel relativo albo professionale da almeno 10 anni
b	Progetto impianto di produzione idrogeno	Professionista in possesso di laurea in Ingegneria (industriale, chimica o energetica), abilitazione e iscrizione all'albo professionale da almeno 10 anni
c	Progetto architettonico opere a servizio	Professionista in possesso di laurea in Architettura o Ingegneria civile abilitato all'esercizio della professione ed iscritto nel relativo albo professionale
d	Progetto delle strutture	Professionista in possesso di laurea in Architettura o Ingegneria civile abilitato all'esercizio della professione ed iscritto nel relativo albo professionale
e	Progetto degli impianti elettrici e speciali	Professionista in possesso di laurea in Ingegneria Elettrica, con esperienza in ambienti ATEX e impianti industriali, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto nel relativo albo professionale
f	Progetto degli impianti meccanici	Professionista in possesso di laurea in Ingegneria abilitato all'esercizio della professione ed iscritto nel relativo albo professionale
g	Progetto prevenzione incendi	Iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del DLgs 8 marzo 2006, n. 139 e smi con esperienza in impianti a rischio esplosione e idrogeno

h	Relazione geologica	Professionista in possesso di laurea in geologia, abilitato all'esercizio della professione ed Iscritto all'albo professionale dei Geologi
I	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	Requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs 81/2008
L	Redazione della documentazione CAM	Esperienza relativa alla gestione dei Criteri Ambientali Minimi
M	BIM Manager	Certificazione BIM MANAGER secondo la norma UNI 11337:2017 ed esperienza nella gestione dei processi digitalizzati di progetti complessi

Le unità minime di personale stimate per lo svolgimento dell'incarico **sono n. 4** (in ragione della specificità del coordinamento per la sicurezza, della documentazione CAM e BIM). È ammessa, pertanto, la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate; il medesimo tecnico può essere indicato come responsabile di più prestazioni specialistiche di cui al precedente elenco solo se in possesso dei requisiti richiesti, ad eccezione del coordinatore del gruppo di lavoro, per il quale è richiesta l'individuazione di un singolo professionista.

I professionisti devono essere nominativamente indicati, in caso di progettista interno e progettista raggruppato, dal concorrente già in sede di presentazione dell'offerta, o, nel caso di progettista indicato, con la specificazione della rispettiva qualificazione professionale. **Ogni professionista facente parte della struttura operativa con compiti di firma del progetto (o parti specialistiche dello stesso) deve essere in possesso, in funzione della prestazione da rendere, di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività specialistica relativa ovvero, per le attività che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di attinente diploma tecnico; lo stesso deve, inoltre, essere abilitato all'esercizio della professione e iscritto al relativo albo professionale e potrà svolgere solo le attività coerenti con la propria professionalità e i limiti dettati dall'ordinamento vigente per la stessa.**

Si richiedono in particolare i seguenti requisiti di idoneità:

a) per il professionista che espleta l'incarico di progettazione oggetto della concessione: iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto della concessione del soggetto personalmente responsabile dell'incarico ed indicati nella richiamata tabella. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

b) per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: requisiti di cui all'art. 98 T.U. Sicurezza.

c) per il professionista antincendio: iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 come professionista antincendio.

Ai sensi dell'art. 39, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice, i raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.

I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti. Per la comprova del requisito la Concedente acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Il concorrente indica nella domanda di partecipazione il nominativo dei professionisti e il possesso in capo ai medesimi dei requisiti suindicati.

C. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (progettazione):

- 1) POLIZZA ASSICURATIVA** – in alternativa al requisito del fatturato globale ai sensi del comma 1-bis dell'art. 40 dell'All. II.12 al Codice, si chiede il possesso di una polizza assicurativa con massimale pari al 10% delle opere da progettare, e quindi di un importo pari a € 1.300.000.

In caso di raggruppamento temporaneo con più progettisti di cui all'art. 66 del Codice, ovvero di indicazione di più di uno di tali operatori, il requisito relativo alla polizza assicurativa deve essere soddisfatto dai medesimi soggetti nel complesso.

La comprova del requisito è fornita mediante l'esibizione dei documenti della polizza autenticati.

- 2) Esecuzione negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara di servizi attinenti all'ingegneria e architettura – da intendersi come servizi ultimati - relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie, ai sensi dell'art. 8 del dm 17 giugno 2016, a cui si riferiscono i servizi da affidare e per l'importo complessivo, per ogni classe e categoria, indicato nella seguente tabella:**

N.O. D	DESCRIZIONE CATEGORIE di PROGETTAZIONE	Corrispondenza con L. 143/49	Grado di complessità	Importo Stimato dei lavori	Requisito minimo richiesto
impianto					
	Impianti termoelettrici – impianti dell'elettrochimica – IB.10	IV/a	0,75	7.550.000,00	7.750.000,00
	Campi fotovoltaici - IB.11		0,90	1.900.000,00	1.900.000,00
	EDILIZIA - E.02	I/c	0,95	3.550.000,00	3.550.000,00

Ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Si precisa che per “servizi analoghi” si intendono servizi di progettazione e/o direzione lavori effettuati nei confronti di committenti pubblici o privati di qualsiasi livello effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto.

Possono essere, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione per le fasi definitiva ed esecutiva che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento.

Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti debitamente formalizzate in un elaborato sottoscritto dal progettista e attestata, approvata e validata dalla relativa stazione appaltante con indicazione del relativo importo e le categorie di lavori aggiuntivi. Non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito servizi comprensivi di tutte le categorie ma anche solo singoli servizi per ogni categoria.

L'ANAC ha chiarito che *“per i servizi espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di cui all'elenco di servizi ed ai servizi di punta la stazione appaltante deve tenere in considerazione tutti i servizi ultimati nel decennio ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento”*. Per l'effetto, i servizi svolti per committenti pubblici o privati sono valutabili se iniziati, eseguiti ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara. I servizi non ancora conclusi alla data di pubblicazione del Bando di Gara o iniziati prima del decennio di riferimento sono ammessi per la “quota parte” di essi eseguita nel periodo di riferimento.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti, a nulla rileva che i lavori per cui sono stati svolti i servizi siano stati già realizzati, siano in corso di realizzazione o non siano ancora iniziati. Qualora i servizi siano stati espletati in raggruppamento temporaneo con altri soggetti, sono valutabili solo le quote dei servizi effettivamente prestati dall'operatore economico concorrente.

In caso di raggruppamenti, il requisito in oggetto deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un raggruppamento o un consorzio abbia estromesso o sostituito, rispettivamente, un partecipante o una consorziata poiché privi di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

10.2.1.4. Condizioni particolari per i requisiti di progettazione ed esecuzione lavori.

La progettazione ed i lavori possono essere realizzati direttamente oppure tramite soggetti sempre e comunque nel rispetto delle norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

Il concessionario può affidare direttamente i propri contratti di progettazione e di realizzazione di lavori pubblici a soggetti facenti parte del raggruppamento con cui si è aggiudicato la concessione e ad imprese ad essi collegate.

In ogni caso, il concessionario è l'unico soggetto responsabile nei confronti del concedente. Il concedente è estraneo ai rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori e terzi in genere: tali rapporti intercorrono esclusivamente tra il concessionario e detti soggetti, senza che sia configurabile alcuna forma di responsabilità, diretta o indiretta del concedente.

Si precisa, quindi, che ai sensi dell'art. 33 dell'allegato II.12 del Codice:

- A. Il concorrente che non intende eseguire direttamente la progettazione e l'esecuzione dei lavori** oggetto della concessione **deve essere in possesso** dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di idoneità e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale indicati al paragrafo 10.2.1.1. **Per le prestazioni di progettazione ed esecuzione dei lavori dovrà** rendere apposita dichiarazione in sede di documentazione amministrativa attestante **la volontà di affidare, in caso di aggiudicazione della concessione, la progettazione nonché l'esecuzione dei lavori a soggetti terzi in possesso** dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di idoneità e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa indicati ai paragrafi 10.2.1.2 e 10.2.1.3.
- B. Il concorrente che intende eseguire direttamente la progettazione nonché l'esecuzione dei lavori** oggetto della concessione deve essere in possesso di attestato di qualificazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione in corso di validità con riferimento alle categorie di progettazione e di realizzazione dei lavori oggetto della concessione. Pertanto, oltre ai requisiti di ordine generale, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità e di capacità economico-finanziaria e tecnico- professionale indicati ai paragrafi 10.2.1.2 e 10.2.1.3, eventualmente in raggruppamento con altri operatori economici per l'attività di progettazione e per l'esecuzione dei lavori, qualora lo stesso non sia in possesso dei requisiti previsti per tali attività.
Il/i soggetto/i eventualmente raggruppati rispettivamente ai fini della progettazione e ai fini dell'esecuzione dei lavori, assumono il ruolo di mandante e la responsabilità solidale limitatamente all'attività dagli stessi eseguita. Il mandato avrà durata fino al collaudo.
Per l'attività di progettazione, in alternativa alla costituzione di un raggruppamento, è possibile indicare i progettisti qualificati, senza includerli nel raggruppamento.

11. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure all'Albo Nazionale delle Società Cooperative deve essere posseduto:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Nei raggruppamenti temporanei d'impresa (RTI) di tipo orizzontale o misto, le imprese riunite possono definire l'entità delle rispettive quote di partecipazione al raggruppamento, purché siano rispettati i requisiti minimi di qualificazione previsti dalla legge e dalla *lex specialis* raggruppamento.

12. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Il soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettere b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure all'Albo Nazionale delle Società Cooperative deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori; i requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lett. d) del Codice, dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

13. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare le condizioni di partecipazione attraverso avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'ente concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal presente avviso e oggetto di avvalimento, dichiarandoli presentando un proprio eDGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione dalla gara – la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante.

La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, l'ente concedente procede alla segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni conseguenti.

14. SUBAFFIDAMENTO

È vietata la cessione del contratto fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, let. d). Le attività commerciali complementari possono essere curate direttamente dal concessionario o affidate a terzi in subconcessione nel rispetto dei principi e delle norme sull'evidenza pubblica. Gli interventi di straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli impianti, potranno essere sub affidati per intero ad operatori in possesso di tutti requisiti previsti dal Codice per l'esecuzione di lavori pubblici.

15. GARANZIA PROVVISORIA

In questa fase non viene richiesta la garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del D.Lgs 36/2023 sarà, eventualmente, richiesta successivamente ai soli operatori economici che, a conclusione delle fasi strettamente interlocutorie del procedimento, saranno invitati a presentare le loro offerte finali sulla scorta degli

atti posti in essere in base alle risultanze emerse a seguito della definizione della TERZA FASE della procedura de qua.

Successivamente l'aggiudicatario, all'atto della stipulazione del contratto di PPP, dovrà presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 117 del D.lgs 36/2023.

16. SOPRALLUOGO

Non è richiesto il sopralluogo.

17. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

In questa fase non è previsto il pagamento del contributo in favore di ANAC, che sarà dovuto nel caso di partecipazione alla fase 3.

18. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL DIALOGO COMPETITIVO

Obiettivo della prima fase del presente avviso è quello di ricercare un partner contrattuale per perseguire gli obiettivi di progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di produzione idrogeno verde, oltre ad eventuali ulteriori opere ed impianti che potranno essere ricompresi nella proposta aggiudicataria, fermo restando i limiti del contributo pubblico massimo erogabile fissato nelle risorse appositamente previste dal finanziamento PNRR concesso.

Sulla base del proprio know how tecnico ed expertise gli operatori economici interessati potranno manifestare il proprio interesse all'iniziativa di partenariato, eventualmente proponendo anche ulteriori iniziative coerenti con l'obiettivo.

La copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione dell'intera proposta progettuale dovrà provenire in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, chiamata a contribuire con capitale proprio o con fonti di finanziamento dalla stessa reperite, sopportandone il rischio operativo.

Il piano economico e finanziario del progetto in affidamento dovrà considerare il finanziamento PNRR concesso, che è da considerare come sostegno pubblico ai sensi dell'art. 177, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, in misura massima pari ad € 10.000.000,00, oneri fiscali inclusi.

Sulla base della scheda progetto l'importo complessivo del programma è pari ad € 16.800.000,00, compreso l'IVA ed il massimo sostegno pubblico per quest'opera di cui al predetto finanziamento PNRR.

Le disponibilità delle risorse pubbliche sono vincolate alla realizzazione delle opere programmate ed al rispetto dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari.

Non potranno essere utilizzate le risorse pubbliche PNRR per realizzare opere diverse, che, ove proposte ed accettate dall'amministrazione, resteranno interamente a carico delle risorse private. La presente procedura, avviata ai sensi dell'art. 74 del Codice, è suddivisa nelle seguenti fasi:

18.1. Prima Fase

Prequalifica. Manifestazione di interesse ed ammissione al dialogo di tutti i **candidati in possesso dei requisiti di qualificazione** indicati nel presente disciplinare.

A seguito della pubblicazione del bando di gara, gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti generali, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e dei requisiti di capacità tecnica professionale, **manifestano il loro interesse a partecipare alla procedura mediante la presentazione della documentazione amministrativa e nei termini e secondo le modalità stabilite.**

ARAP procederà all'apertura delle buste telematiche amministrative, in seduta riservata, operando nel seguente modo:

- verifica la corretta ricezione e il tempestivo deposito entro il termine indicato nel bando di gara dei plichi telematici inviati dai concorrenti e acquisiti dalla piattaforma;
- verifica la documentazione presente all'interno dei plichi;
- individua gli eventuali candidati che debbono essere invitati a completare e/o integrare la documentazione amministrativa, assegnando agli stessi un termine non superiore a **quindici** giorni e sospendendo la seduta; trascorsi i termini assegnati, il Seggio di qualificazione esaminerà in una nuova seduta riservata la documentazione integrativa pervenuta;
- individua i concorrenti ammessi e gli eventuali esclusi dalla fase di dialogo e comunica a tutti gli operatori economici, che hanno manifestato il loro interesse a partecipare al dialogo competitivo, l'esito di tale manifestazione; i soli operatori economici ammessi saranno invitati a partecipare alla successiva fase di dialogo.

È fatta riserva di procedere alla successiva fase del dialogo anche in presenza di una sola domanda di partecipazione pervenuta e/o ammessa.

18.2. Seconda Fase – avvio del dialogo.

Conclusa la prima fase verrà comunicata a tutti i partecipanti ammessi la prosecuzione della procedura in oggetto.

L'Ente espleterà una consultazione con i candidati ammessi per illustrare gli obiettivi perseguiti, il contesto di riferimento e le modalità di svolgimento del dialogo. La consultazione avrà lo scopo di:

- definire i contenuti del progetto e della proposta;
- individuare e stabilire le fonti e i mezzi di finanziamento;
- individuare e stabilire le modalità tecnico-operative più idonee a soddisfare le necessità e gli obiettivi della stazione appaltante, come meglio descritti nelle premesse del presente documento e negli altri allegati, oltre che negli atti autorizzativi propedeutici all'approvazione del presente disciplinare.

Nell'invito a partecipare al dialogo verranno, tra l'altro, precisate la data ed il luogo per l'inizio del dialogo e le modalità con cui lo stesso verrà condotto.

Verrà redatto un sintetico verbale di ogni incontro.

Nel dialogo la Stazione Appaltante:

- garantirà parità di trattamento di tutti partecipanti;
- non fornirà informazioni in maniera discriminatoria al fine di favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri;
- potrà procedere al dialogo anche in presenza di una sola soluzione proposta pervenuta;
- potrà motivatamente dare atto che nessuna delle soluzioni prospettate ha soddisfatto le proprie esigenze; in tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice informerà immediatamente i candidati ai quali non spetterà alcun indennizzo o risarcimento.

Il dialogo proseguirà finché non verrà individuata la soluzione che soddisfi le esigenze, le condizioni minime e gli obiettivi stabiliti.

Individuate le soluzioni più idonee a soddisfare le esigenze della Stazione Appaltante verrà dichiarato Concluso il dialogo e si procederà ad invitare i candidati ammessi, mediante lettera di

invito, a presentare la propria offerta finale sulla base delle soluzioni individuate entro il termine indicato.

Ai sensi dell'art. 74 comma quarto del Codice nei trenta giorni successivi i partecipanti selezionati potranno recedere dal dialogo.

Alla ricezione della lettera di invito gli operatori economici invitati dovranno far pervenire, entro il termine perentorio indicato nella lettera di invito, tramite il sistema di e-procurement Sintel di Aria Regione Lombardia, la loro offerta definitiva consistente in una proposta progettuale di partenariato pubblico privato per la progettazione, costruzione e gestione delle opere descritte in premessa.

La proposta, la cui composizione sarà meglio definita nella lettera di invito, potrà essere costituita dalla seguente documentazione:

1. RELAZIONE TECNICA, in cui viene definita la proposta di contributo per la realizzazione degli interventi ed illustrata la proposta progettuale descrivendo, in maniera sintetica i seguenti punti:

1.1. Presentazione dell'operatore economico - Descrizione della natura giuridica dell'operatore economico tra quelle elencate all'art. 65 del D.LGs. n. 36/2023;

- Descrizione delle competenze, know-how, eventuali diritti di proprietà industriale che l'operatore si impegna a mettere a disposizione per la realizzazione della proposta;
- Descrizione dell'organigramma dell'operatore economico con riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento;
- Descrizione delle modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali, con indicazione dei soggetti responsabili della progettazione, costruzione e gestione;

1.2. Progettazione e realizzazione delle opere - Descrizione delle competenze, know-how, eventuali diritti di proprietà industriale dei soggetti che saranno incaricati della progettazione e della realizzazione dei lavori;

- Eventuali osservazioni in merito ai contenuti della scheda progetto sviluppata dall'amministrazione e relative proposte di miglioria, da sottoporre all'attenzione dell'Ente in sede di valutazione della proposta;
- Stima dei costi di realizzazione della proposta posti a base delle valutazioni sulla sostenibilità della stessa suddivisi per le varie attività,
- Cronoprogrammi di progettazione, perfezionamento autorizzazioni e di realizzazione delle opere;

1.3. Descrizione dell'impianto proposto e della sua gestione

Nel documento il candidato in riferimento all'impianto proposto dovrà:

- specificare nel dettaglio le caratteristiche di ogni parte dello stesso
- Specificare le sue caratteristiche funzionali e produttive
- Specificare i vari consumi (energetici, idrici, ecc..) connessi al suo funzionamento
- Specificare le implicazioni di carattere ambientale connesse al suo funzionamento;
- Specificare il piano di manutenzione necessario al suo corretto funzionamento
- descrivere eventuali attività complementari che si propongono in aggiunta alla progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto principale;

- indicare il livello di preparazione tecnica specifica delle professionalità impiegate e specificato il possesso delle abilitazioni possedute;
- definire con precisione il sistema di penali che sanzionano il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, dei livelli di qualità delle medesime e di ogni altro inadempimento degli obblighi contrattuali;

In particolare, sotto il profilo tecnico dovrà contenere:

- Layout tecnico e planimetrico
- Diagramma di flusso o PFD (Process Flow Diagram) con descrizione puntuale delle fasi: ingresso acqua → trattamento → elettrolisi → H₂ → compressione/stoccaggio/distribuzione
- Bilancio di massa e di energia
- Classificazione delle zone pericolose (ATEX)
- Specifiche tecniche dei dispositivi antideflagranti
- Sistema di evacuazione, rilevamento fughe H₂, valvole di sicurezza, ventilazione forzata, ecc.

sotto il profilo gestionale dovrà documentare:

- Adozione di standard ISO (es. ISO 9001, 14001, 45001, 50001)
- Gestione ambientale, energetica e della sicurezza documentata
- Gestione delle emergenze

sotto il profilo economico-strategico dovrà contenere:

- Stima dei costi annuali di esercizio: energia, manutenzione, consumabili, personale, assicurazioni, ecc.
- Analisi LCOH (Levelized Cost of Hydrogen) per validare la sostenibilità economica
- Descrizione del sistema SCADA/IoT
- Piattaforme di monitoraggio remoto, AI per predictive maintenance
- degli obblighi contrattuali;

Il piano di gestione dovrà inoltre contenere:

- un Piano Qualità.
- un Piano manutenzioni.

2. RELAZIONE DEI SISTEMI DI REMUNERAZIONE DA COMMERCIALIZZAZIONE DEI GAS PRODOTTI

In coerenza con la proposta elaborata dovrà essere predisposto un documento riepilogativo da parte del proponente che riporti, in relazione ai contenuti della Proposta stessa: - l'importo economico complessivo di ogni singolo introito stimato per le varie attività proposte dal proponente; - la specificazione degli elementi che compongono ogni singolo introito, ed in particolare le tariffe proposte;

- i valori ed i criteri di riferimento utilizzati per la determinazione delle tariffe;
- le modalità di revisione che si propone di adottare per l'aggiornamento delle tariffe proposte.

3. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)

Il proponente dovrà predisporre una relazione tecnica-economica ed un piano economico e finanziario (PEF) contenente l'indicazione delle spese e ricavi che prevede di sostenere e

ricavare durante tutto il periodo di concessione, da cui risulti la convenienza economica dell'operazione.

Il piano dovrà riportare:

- l'importo complessivo dei costi dell'investimento;
- il capitale privato investito;
- il contributo pubblico reso disponibile da ARAP nell'ambito del finanziamento PNNR;
- la percentuale di ricavi da corrispondere ad ARAP a remunerazione del capitale investito e della messa a disposizione dell'area su cui realizzare l'impianto;
- le eventuali ulteriori entrate derivanti da attività collaterali proposte dall'operatore economico
- i flussi di cassa previsti per l'intero periodo di gestione.

Il piano economico-finanziario dovrà essere definito in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità, intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito.

Il piano dovrà evidenziare la permanenza in capo all'operatore economico del rischio operativo trasferito con la concessione.

4. BOZZA DI CONVENZIONE E MATRICE DEI RISCHI

Il proponente dovrà predisporre una bozza di convenzione con relativa MATRICE DEI RISCHI che dovrà risultare coerente con le previsioni contenute nel testo della bozza di convenzione (con puntuale indicazione degli articoli in cui si disciplina ciascun rischio specifico individuato) e, in particolare, dovrà dare chiara evidenza dell'allocazione del rischio operativo in capo al concessionario.

18.3. Terza Fase - Valutazioni delle offerte.

la valutazione delle offerte sarà affidata alla Commissione di aggiudicazione nominata dopo il termine previsto per la presentazione delle offerte finali, la quale procederà alla valutazione delle medesime.

La concessione sarà aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

- Valutazione tecnico-qualitativa	(PT)	80
- <u>Valutazione economica</u>	(PE)	20
- Totale	(Ptot)	100

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa e cioè che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma dei punteggi attribuiti per l'offerta tecnica e per l'offerta economica. In caso di parità di punteggio complessivo, l'individuazione dell'offerta aggiudicataria avverrà dando preferenza al miglior punteggio ottenuto sull'offerta tecnica.

I criteri di aggiudicazione, la cui ripartizione nel dettaglio sarà definita nella predetta lettera di invito, si articoleranno come da Tabella seguente:

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati **nella sottostante tabella**.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di precisare all'interno della lettera di invito a presentare offerta inerente alla TERZA FASE i sotto criteri di attribuzione del punteggio tecnico.

Criteri	Punteggio Massimo 80 punti
Capacità tecnico-professionale • Esperienza in impianti di idrogeno o similari • Referenze documentate su impianti simili • Team tecnico multidisciplinare	10
Solidità economico-finanziaria • Sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa	20
Qualità dell'offerta tecnica • Efficienza e durata dell'impianto • Modularità e scalabilità • Piano di manutenzione e operation • Piani di sicurezza in esercizio • Garanzie componenti e piani previsti di revamping	20
Tempi e modalità di realizzazione • Cronoprogramma con milestone	20
Sostenibilità ambientale e Innovazione • Tecnologie di monitoraggio ambientale • Recupero e vendita ossigeno/calore	5
Partenariato e ricadute locali • Coinvolgimento imprese locali in fase operativa e di r&s • Replicabilità dell'iniziativa	5
Totale valutazione tecnico-qualitativa	80
Valutazione economica e durata della convenzione	20
Totale	100

Le modalità di svolgimento della gara saranno meglio specificate nella lettera di invito che verrà inviata ai partecipanti alla chiusura della fase di dialogo e individuazione delle soluzioni più idonee a soddisfare le esigenze della Stazione Appaltante.

Al termine della TERZA FASE DI DIALOGO, ai sensi dell'art. 74 c 7 del Codice la Stazione Appaltante si riserva di condurre ulteriori negoziazioni con l'operatore economico che risulta aver

presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo per confermare gli impegni finanziari o altri contenuti dell'offerta attraverso il completamento delle clausole del contratto.

Nessun premio o incentivo è previsto in favore dei partecipanti al dialogo.

La conclusione sarà comunicata a ciascuno dei candidati ammessi.

19. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

In sede di manifestazione di interesse (Prima Fase) il plico dovrà contenere la seguente documentazione:

19.1. Contenuto della busta amministrativa

Tutta la documentazione amministrativa deve essere presentata in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevorrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La documentazione amministrativa dovrà essere allegata con firma digitale del soggetto munito di poteri di rappresentanza legale (in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore dovrà essere allegato il relativo atto notarile di procura nella documentazione amministrativa).

19.2 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta utilizzando preferibilmente il modello di cui all'**AII. 1.**

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 comma 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati all'art. 94 comma 3 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98 comma 4 lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui ARAP ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

L'operatore economico indica la forma singola o associata con la quale partecipa (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, l'operatore economico fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale,

sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante, capofila/consorziata). Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; - nel caso di aggregazioni di rete:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsì, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65 comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo. L'operatore economico allega (eventuale) copia conforme all'originale della procura.

19.3. Documento di Gara Unico Europeo (eDGUE)

Gli operatori economici, per generare il Documento di Gara Unico Europeo (eDGUE), dovranno utilizzare il servizio messo a disposizione da Sintel sul proprio portale e compilare il documento sulla base del "DGUEREQUEST" presente tra i documenti di gara.

Al termine della compilazione dei campi richiesti, ciascun concorrente dovrà scaricare l'eDGUE e inserirlo nella cartella zippata contenente la documentazione amministrativa da caricare in Piattaforma Sintel.

19.4. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del D.LGS n. 14/2019

L'operatore economico dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95 comma 4 e 5 del D.lgs. n. 14/2019.

L'operatore economico presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

19.5. Documentazione in caso di avvalimento

In caso di ricorso all'avvalimento, l'operatore economico, per ciascuna ausiliaria, nella Documentazione Amministrativa allega:

1. eDGUE della ausiliaria;
2. dichiarazione sottoscritta dall'ausiliaria come da **All. 2**.

Nel caso di RTI/Consorzio ordinario/GEIE tala documentazione dovrà essere presentata separatamente da ciascuna impresa che intenda fare ricorso all'avvalimento.

19.6. Documentazione ulteriore per i soggetti associati.**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

Dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- a) copia del contratto di rete;
- b) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- c) dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- a) copia del contratto di rete;
- b) dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti: a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo.

19.7. Contenuto della busta “OFFERTA TECNICA”

In questa prima fase del dialogo competitivo non è prevista la presentazione di offerta tecnica e sarà precisata nelle successive fasi.

19.8. Contenuto della busta “OFFERTA ECONOMICA”

In questa prima fase del dialogo non è prevista la presentazione di offerta economica e sarà precisata nelle successive fasi.

20. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del eDGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara; l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del eDGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta; la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

21. PROCEDURE DI RICORSO

Foro competente per le procedure di ricorso relative alla presente procedura di gara è il Tribunale Amministrativo Regione Abruzzo sede di Pescara.

22. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Il RUP, a conclusione della FASE TRE della procedura, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta ritenuta congrua.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare in capo al concorrente primo graduato e, in ogni caso, in capo al promotore. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Non si procede all'aggiudicazione della concessione all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Ove il concorrente abbia dichiarato nel DGUE di essere una micro, piccola e media impresa, l'Amministrazione richiederà anche le informazioni di cui all'allegato D, nel rispetto di quanto previsto dalla Raccomandazione dd. 6 maggio 2023, n. 2003/361/CE, al fine della verifica della veridicità di quanto dichiarato.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato non prima di 34 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto

23. CODICE DI COMPORTAMENTO

Il concorrente dichiara con la partecipazione di essere a conoscenza che ARAP ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso.

Il concorrente aderisce ai principi del summenzionato Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Altresì, si impegna a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti da ARAP ai sensi del D.lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopracitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

Il concorrente manleva fin d'ora ARAP per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte della stessa o di suoi eventuali collaboratori.

24. CLAUSOLA RISOLUTIVA

Qualora il concorrente violi i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D.lgs. 231/2001 da parte della stessa o di suoi eventuali collaboratori, ARAP potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo pec. La

risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. ARAP potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patiendi.

25. CONTROLLI D. Lgs. 231/2001.

Il concorrente si rende disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 del D.lgs. 231/01 ARAP, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali. La società è informata e accetta che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni aziendali ARAP o di terzi specialisti incaricati.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Art. 13 Regolamento UE 2016/679 - GDPR) - Gare e contratti – ipotesi di privacy sostitutiva
Il concorrente prende atto ed autorizza che, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e GDPR 679/16 e s.m.i., i dati forniti saranno trattati in forma cartacea e/o informatica, esclusivamente per la finalità per la quale la presente dichiarazione viene resa ed a tal fine autorizza espressamente ARAP al trattamento dei dati personali.

Altresì, prende atto ed autorizza ARAP alla pubblicazione sul sito aziendale degli atti e documenti connessi al rapporto contrattuale per finalità di trasparenza ex d.lgs. 33/2013.

Maggiori dettagli sono riportati sul prospetto allegato al presente avviso

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dagli art. 35 e 36 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

IL RUP
Dott. Romeo Ciammaichella
